

# REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 8 giugno 2016



#### Art. 1 - OGGETTO

Questo regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni di volontariato e senza fini di lucro in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che abbiano una sede e operino, senza finalità di lucro e senza finalità politiche, sul territorio di Casatenovo per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito ai sensi dello Statuto Comunale l'Albo delle associazioni.

#### Art. 2 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SENZA FINI DI LUCRO


L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

L'albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali o continuative, in piena applicazione del principio di sussidiarietà.

#### ART. 3 - ISCRIZIONI

Possono iscriversi all'Albo le associazioni che si occupano di:

- assistenza e sicurezza sociale e attività per la tutela e la promozione dei diritti di persone con disabilità;
- iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- istruzione, formazione e cultura;
- integrazione e valorizzazione delle diverse culture;
- promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;
- sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- tutela dell'ambiente e del paesaggio e protezione degli animali;
- valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.



### ART. 4 - DOCUMENTAZIONE

Le associazioni possono indirizzare al Sindaco o all'Assessore competente la domanda di iscrizione all'Albo, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'ente, specificando l'ambito in cui operano e allegando i seguenti documenti:

- copia dello statuto o atto costitutivo dell'associazione, dal quale risulti che l'associazione ha sede a Casatenovo, non ha finalità di lucro, persegue finalità sociali di pubblico interesse e è costituita da almeno un anno;
- nominativo del rappresentante legale o referente e indirizzo della sede sociale;
- relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate da almeno un anno e si svolgano a Casatenovo, con l'indicazione del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'associazione;
- copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;
- copia del codice fiscale o partita IVA dell'associazione;
- intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sede di riferimento, se posseduto, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'associazione;
- eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'associazione.

#### Art. 5- DINIEGO

Il diniego di iscrizione è disposto qualora: l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale o siano prodotti documenti falsi o incongruenti.

È motivo di diniego la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4.

#### **ART. 6- CANCELLAZIONE**

La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Le associazioni non più esistenti sono tenute a darne comunicazione tempestivamente all'Ufficio competente al fine di provvedere alla cancellazione dall'Albo.

## Art. 7- RINNOVO ANNUALE

Le associazioni regolarmente iscritte all'albo che per diversi motivi non svolgano nessuna attività, ma siano ancora esistenti, sono tenute a darne comunicazione entro il 30 novembre di ogni anno.

In sede di prima applicazione, vengono iscritte automaticamente all'Albo le associazioni già iscritte ai sensi del regolamento abrogato.

Le associazioni che collaborano attivamente con il comune, hanno convenzioni in essere, hanno una sede negli immobili di proprietà del comune o richiedono patrocini per le loro iniziative sono esonerate dalla comunicazione di cui al primo comma.

#### ART. 8 - VARIAZIONE DI DATI

Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la variazione di dati, recapiti, indirizzi, nominativo del referente, nominativo del legale rappresentante ai fini di consentire agli uffici di aggiornare tempestivamente l'albo comunale.

### ART. 9 - PUBBLICA DIFFUSIONE

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante pubblicazione sul sito.